

Il Direttore generale riferisce che in seguito alle recenti disposizioni di legge circa la partecipazione agli utili degli assicurati delle Compagnie private per la quota di cessione legale, l'Anonima Vita che cede tutta la sua produzione all'Istituto, ha rinnovato la richiesta che i suoi assicurati godano di detta partecipazione al 100%. -

Questo Istituto che in altri tempi si era rifiutato di prendere in considerazione tale domanda, oggi, in vista delle disposizioni di cui si è detto, ritiene equo di accedere al desiderio della Compagnia predetta alle condizioni:

a) che l'Anonima Vita rinunci alla sua quota di ripartizione utili proveniente dallo speciale bilancio che viene redatto annualmente in base all'art. 6 della convenzione del 22 novembre 1932 che regola i rapporti tra i due Istituti;

b) che le polizze dell'Anonima si differenzino da quelle dell'Istituto in quanto ricevano la quota di partecipazione utili soltanto sotto forma di aumento del capitale assicurato a scadenza o in caso di sinistro.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato permanente, delibera di accogliere